

ACCORDO QUADRO

**PER LA FORNITURA DI PROTESI UDITIVE IMPIANTABILI E
RELATIVE COMPONENTI E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE PIEMONTE (gara 54/2019). LOTTO 1 (CIG 8034507CE9)
LOTTO 2 (CIG 80345196D2) LOTTO 3 (CIG 80345310BB) LOTTO 6
(CIG 803455113C) N. SIMOG [7539292]**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del consigliere delegato, Sig. Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Med El Elektromedizinische Geräte GmbH - Unità Locale Italiana con sede legale in Innbruck (Austria), via Fuerstenweg 77/A iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano al n. 02558560211, REA 187724 di Bolzano P. IVA 02558560211, in persona del procuratore speciale, Dott. Sergio PANIZZA (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere Delegato n.

314 del 2 ottobre 2019, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con uno o più operatori economici, per la fornitura di protesi uditive impiantabili e relative componenti e la prestazione di servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 28.898.661,73 IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);

c) la procedura di gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro.

d) Il numero degli aggiudicatari di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale) sulla base del seguente metodo:

<i>Lotto</i>	<i>Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)</i>	<i>Numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ</i>
1 – 2 – 3 – 4	N	N
5 – 6	N	1

e) Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari,

distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente, sulla base delle seguenti condizioni) la continuità per i pazienti già portatori di una protesi che necessitano di sostituzione/manutenzione/riparazione della parte esterna; (ii) le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico e secondo la graduatoria e percentuali di acquisto di seguito indicate;

f) Ogni singola Azienda Sanitaria aderente al presente accordo quadro, in riferimento al proprio fabbisogno presunto per i lotti da 1 a 4, potrà ordinare nei limiti delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Operatori economici rientranti nell'accordo quadro	Percentuale minima di acquisto	Percentuale massima di acquisto
1° operatore economico in graduatoria	50%	100%
Restanti operatori economici	0%	50%

g) Ogni singola Azienda Sanitaria aderente al presente accordo quadro, in riferimento al proprio fabbisogno presunto per i lotti 5 e 6 potrà ordinare nei limiti delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Operatori economici rientranti nell'accordo quadro	Percentuale massima di acquisto

1° operatore economico in graduatoria	100%

h) con riferimento ai lotti 1-2 e 3 è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (qualità 70 – prezzo 30);

i) con riferimento ai lotti 4 – 5 e 6 è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016;

j) con provvedimento n. 307 del 25 agosto 2020, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i lotti 1, 2, 3 e 6, individuando il Fornitore nella graduatoria degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro che di seguito si riporta con la relativa posizione del Fornitore nella graduatoria:

Lotto	Posizione in graduatoria
1	3°
2	3°
3	2°
6°	1°

k) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 687.156,00, prestata mediante fideiussione bancaria n. 460011737346, rilasciata da Unicredit Banca S.p.a. a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;

l) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato i recapiti telefonici/fax/email dedicati;

m) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica Lotti 1 e 2, l'Offerta Economica Lotti 1 e 2 presentate in gara dal Fornitore e la cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi uditive impiantabili e relative componenti nonché la prestazione di servizi connessi, da destinarsi alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, di cui ai lotti 1-2-3-e 6, aventi ad oggetto:

Lotto	Oggetto	Importi contrattuali complessivi (IVA esclusa)
1	Sistema di stimolazione cocleare (endoprotesi+esoprotesi) per pazienti adulti affetti da ipoacusia non altrimenti protesizzabile	Euro 2.958.825,00
2	Sistema di stimolazione cocleare (endoprotesi+esoprotesi) per pazienti minori di 18 anni affetti da ipoacusia non altrimenti protesizzabile	Euro 3.568.555,00
Lotto	Oggetto	Importi contrattuali complessivi (IVA esclusa)

3	Sistema (endoprotesi+esoprotesi) impiantabile a stimolazione ossea di tipo transcutaneo attivo o passivo per ipoacusie trasmissive o miste	Euro 259.060,00
6	Protesi impiantabile per orecchio medio con sistema vibrante a inserzione sulla catena ossiculare o appoggiato alle finestre per ipoacusie di tipo trasmissivo/misto e neurosensoriali	Euro 85.120,00

2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

3. Il quantitativo massimo di Prodotto indicato in gara per singolo lotto è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo quadro, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di Accordo Quadro alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le

Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.

all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/i prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo quadro, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinatori di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **36 (trentasei)** mesi a

decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di **24 (ventiquattro)** mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della Convenzione originaria.

3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

4. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, l'Accordo Quadro stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

7. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Nell'ambito degli operatori economici individuati a seguito della procedura di gara e facenti parte, per ogni lotto, dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti potranno individuare di volta in volta, nei limiti della graduatoria e delle percentuali di acquisto indicate nel Capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente, il Fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente sia alla tipologia di prestazione da erogare.

2. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a

sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto per il lotto e per il Fornitore, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro

e degli Ordinativi di fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato

Tecnico;

k) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di

tecnologie migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo quadro;

l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni,

per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi

momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura

nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le

Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza,

dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro

ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi

necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi

devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il

relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in

sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

Art. 7.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di

Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle

tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico.

Art. 7.2. Strumentario, hardware, software e componenti in comodato d'uso gratuito

Il Fornitore provvederà a fornire senza costi aggiuntivi, insieme ai Dispositivi medici, lo strumentario, le componenti hardware e software nonché le componenti in comodato d'uso gratuito, secondo la specifica disciplina prevista al par. 6.2. del Capitolato Tecnico.

Art. 7.3. Formazione ed assistenza tecnica

Il Fornitore si impegna a garantire, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, un servizio di formazione ed assistenza tecnica con personale qualificato, secondo quanto previsto al par. 6.3 del Capitolato tecnico.

Art. 7.4. Servizio di supporto ed assistenza

Il Fornitore, ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza, disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro stesso, disciplinato da quanto previsto dal Capitolato Tecnico par. 6.4.

Art. 7.5. Garanzia

Per ciascun dispositivo medico offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) secondo quanto

previsto dal Codice Civile. È inoltre prevista la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), secondo la specifica regolamentazione contenuta nel par. 6.5 del Capitolato tecnico.

Art. 7.6. Servizio di manutenzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio di manutenzione disciplinato da quanto previsto al par. 6.6. del Capitolato Tecnico.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinatori di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione dei Lotti allegata *sub* 1 al presente Accordo Quadro quale parte integrante e sostanziale.

2. I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al

Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

5. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.

6. Trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di esito positivo della verifica della conformità della merce.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche

o Poste Italiane S.p.A..

8. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso intesa Sanpaolo S.p.a. Agenzia bolzano

IBAN IT72C0306911619651101666367

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono

Sergio PANIZZA CF PNZSRG59M08D142M

Andrea Viorica AVASI CF VSANRV84R44Z129H

9. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

10. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

11. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 (60 giorni) saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nel par. 9 del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso le Amministrazioni contraente applicheranno la relativa penale di cui paragrafo 9 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 9 lett. A), B), C), D) e E) del Capitolato tecnico, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione

delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo [di ciascun lotto] fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della

Convenzione stessa.

4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del successivo articolo 14.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- [per ogni singolo lotto] subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;

- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato

Tecnico;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R.- Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione,

sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le

Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente

comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Dott. Sergio PANIZZA Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Dott. Fabio RIGNANESE quale Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di

ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore dell'Accordo quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso: il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità

di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel

bando di gara e suoi allegati.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

10. Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che

fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il sottoscritto Dott. Sergio PANIZZA quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali); 10 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO SISTEMA OFFERTO (IVA esclusa)	NOME COMMERCIALE
SISTEMA DI STIMOLAZIONE COCLEARE (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) PER PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	17.000,00000 €	endoprotesi Mi1250 SYNCHRONY 2 con esoprotesi BTE SONNET 2 (oppure single unit RONDO 2)

DETTAGLIO PREZZI UNITARI E CODICI PRODOTTO LOTTO 1					
DETTAGLIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CND	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO
ENDOPROTESI PER IMPIANTO COCLEARE PER PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	PEZZO	9.000,00000 €	J0301	36682 (esemplificativo, offerta applicabile a tutte le varianti di elettrodo)	1872417
ESOPROTESI (RICEVITORE/STIMOLATORE) PER IMPIANTO COCLEARE PER PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	PEZZO	8.000,00000 €	j0301	37583 (esemplificativo, offerta applicabile a tutte le varianti colore)	1841255

DETTAGLIO ESOPROTESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	CND
MAGNETE	50,00000 €	31370	J0301
ANTENNA SEMPLICE	525,00000 €	31304+31159	J0301
MICROFONO	0,00000 €	non applicabile	J0301
PROCESSORE VOCALE (SPEECH PROCESSOR) RIGENERATO	1.000,00000 €	34917 service	J0301
CAVETTO	122,00000 €	32540	J0301
DISPOSITIVO DI CONTROLLO (CONTROLLER)	300,00000 €	03132	J0301

OFFERTE ALTERNATIVE

COMPONENTE ESTERNA ALTERNATIVA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	CND
SINGLE UNIT	8.000,00000	35352	J0301

LOTTO 2 - SISTEMA DI STIMOLAZIONE COCLEARE (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) PER PAZIENTI MINORI DI 18 ANNI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO SISTEMA OFFERTO (IVA esclusa)	NOME COMMERCIALE
SISTEMA DI STIMOLAZIONE COCLEARE (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) PER PAZIENTI MINORI DI 18 ANNI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	17.000,00000 €	endoprotesi Mi1250 SYNCHRONY 2 con esoprotesi BTE SONNET 2 (oppure single unit RONDO 2)

DETTAGLIO PREZZI UNITARI E CODICI PRODOTTO					
DETTAGLIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CND	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO
ENDOPROTESI PER IMPIANTO COCLEARE PER PAZIENTI MINORI DI 18 ANNI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	PEZZO	9.000,00000 €	J0301	36682 (esemplificativo, offerta applicabile a tutte le varianti di elettrodo)	1872417
ESOPROTESI (RICEVITORE/STIMOLATORE) PER IMPIANTO COCLEARE PER PAZIENTI MINORI DI 18 ANNI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE	PEZZO	8.000,00000 €	j0301	37583 (esemplificativo, offerta applicabile a tutte le varianti colore)	1841255

DETTAGLIO ESOPROTESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	CND
MAGNETE	50,00000 €	31370	J0301
ANTENNA SEMPLICE	424,00000 €	31304+31159	J0301
MICROFONO	0,00000 €	non applicabile	J0301
PROCESSORE VOCALE (SPEECH PROCESSOR) RIGENERATO	900,00000 €	34917 service	J0301
CAVETTO	100,00000 €	32540	J0301
DISPOSITIVO DI CONTROLLO (CONTROLLER)	250,00000 €	03132	J0301

OFFERTE ALTERNATIVE

COMPONENTE ESTERNA ALTERNATIVA	NOME COMMERCIALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO	CND
SINGLE UNIT	RONDO 2	8.000,00000	35352	1678289	J0301
COMPONENTE "OFF THE EAR"	SONNET 2 KIT + BABYWEAR KIT	8.000,00000	37583 + 35731	1841255	J0301

LOTTO 3 - SISTEMA (ENDOPROTESI+ESOPROTESI) IMPIANTABILE A STIMOLAZIONE OSSEA DI TIPO TRANSCUTANEO ATTIVO O PASSIVO PER IPOACUSIE TRASMISSIVE O MISTE

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO SISTEMA (IVA esclusa)	NOME COMMERCIALE
SISTEMA (ENDOPROTESI+ESOPROTESI) IMPIANTABILE A STIMOLAZIONE OSSEA DI TIPO TRANSCUTANEO ATTIVO O PASSIVO PER IPOACUSIE TRASMISSIVE O MISTE	7.500,00000 €	Sistema BONEBRIDGE (endoprotesi BCI 602 + esoprotesi SAMBA BB destro oppure sinistro)

DETTAGLIO PREZZI UNITARI E CODICI PRODOTTO					
DETTAGLIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CND	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO
ENDOPROTESI PER PROTESI IMPIANTABILI A STIMOLAZIONE OSSEA DI TIPO TRANSCUTANEO ATTIVO O PASSIVO	PEZZO	4.450,00000 €	J0302	52483	1885164
ESOPROTESI PER PROTESI IMPIANTABILI A STIMOLAZIONE OSSEA DI TIPO TRANSCUTANEO ATTIVO O PASSIVO	PEZZO	3.050,00000 €	J0302	51559 (lato sx), 51560 (lato dx)	1297604 (per entrambi)

DETTAGLIO ESOPROTESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	CND
PROCESSORE VOCALE (SPEECH PROCESSOR) RIGENERATO	890,00000 €	51559 SP (lato sx), 51560 SP (lato dx)	J0302

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO 3	0,00000 €
---	-----------

LOTTO 6 - PROTESI IMPIANTABILE PER ORECCHIO MEDIO CON SISTEMA VIBRANTE A INSERZIONE SULLA CATENA OSSICULARE O APPOGGIATO ALLE FINESTRE PER IPOACUSIE DI TIPO TRASMISSIVO/MISTO E NEUROSENSORIALE

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO SISTEMA OFFERTO (IVA esclusa)	NOME COMMERCIALE
PROTESI IMPIANTABILE PER ORECCHIO MEDIO CON SISTEMA VIBRANTE A INSERZIONE SULLA CATENA OSSICULARE O APPOGGIATO ALLE FINESTRE PER IPOACUSIE DI TIPO TRASMISSIVO/MISTO E NEUROSENSORIALE	#VALORE!	Vibrant Soundbridge (endoprotesi VORP 503 + coupler + esoprotesi SAMBA Hi destro oppure sinistro)

DETTAGLIO PREZZI UNITARI E CODICI PRODOTTO					
DETTAGLIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CND	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO
ENDOPROTESI PER PROTESI IMPIANTABILI PER ORECCHIO MEDIO CON SISTEMA VIBRANTE A INSERZIONE SULLA CATENA OSSICULARE O APPOGGIATO ALLE FINESTRE PER IPOACUSIE DI TIPO TRASMISSIVO/MISTO E NEUROSENSORIALE	PEZZO	4.490,00000 €	J0302	51546	1233527
ESOPROTESI PER PROTESI IMPIANTABILI PER ORECCHIO MEDIO CON SISTEMA VIBRANTE A INSERZIONE SULLA CATENA OSSICULARE O APPOGGIATO ALLE FINESTRE PER IPOACUSIE DI TIPO TRASMISSIVO/MISTO E NEUROSENSORIALE	PEZZO	3.000,00000 €	J0302	51555 (lato sx) 51556 (lato dx)	1297547 (uguale per tutti)

DETTAGLIO ESOPROTESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	CODICE PRODOTTO	CND
PROCESSORE VOCALE (SPEECH PROCESSOR) RIGENERATO	890,00000 €		